

Prot.: 34695/RU

TAR N. 2023 – 6

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ACIDI GRASSI ORIGINARI DELL'INDONESIA

Roma, 19 gennaio 2023 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 18 del 19 gennaio 2023, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/111 della Commissione del 18 gennaio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia.

Pertanto, **a decorrere dal 20 gennaio 2023**, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acidi grassi con una catena di atomi carbonio di lunghezza C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, con un indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e un rapporto tra acidi grassi liberi e trigliceridi (grado di scissione) pari almeno al 97 %, comprendenti:

— singolo acido grasso (detto anche «frazione pura»); e
— miscele contenenti una combinazione di catene di atomi di carbonio di due o più lunghezze, esclusi gli acidi grassi per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sostenibili certificati da un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione europea a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, oppure da un sistema di certificazione nazionale istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 6, della medesima direttiva attualmente classificati con i codici NC ex 2915 70 40, ex 2915 70 50, ex 2915 90 30, ex 2915 90 70, ex 2916 15 00, ex 3823 11 00, ex 3823 12 00, ex 3823 19 10 ed ex 3823 19 90 (codici TARIC: 2915 70 40 95, 2915 70 50 10, 2915 90 30 95, 2915 90 70 95, 2916 15 00 10, 3823 11 00 20, 3823 11 00 70, 3823 12 00 20, 3823 12 00 70, 3823 19 10 30, 3823 19 10 70, 3823 19 90 70 e 3823 19 90 95) e originari dell'Indonesia.

Al riguardo, si fa presente che, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, indicate al paragrafo 2 dell'art.1 del regolamento 2023/111, l'aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 46.4 % (codice addizionale Taric C999).

L'applicazione delle aliquote ridotte previste per le società individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nel citato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale applicabile a tutte le altre società.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/111 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).